

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-1871 del 09/04/2026 |
| Oggetto | D.P.R. 59/2013. Rettifica del provvedimento di modifica sostanziale DET-AMB-2026-685 del 06/02/2026 della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottata da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1529 del 15/03/2024, relativa allo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, richiesta dalla società Fatro S.p.A. per l'attività di produzione di farmaci per uso veterinario. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-2007 del 09/04/2026 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna |
| Dirigente adottante | LEONARDO PALUMBO |

Questo giorno nove APRILE 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Rettifica del provvedimento di modifica sostanziale DET-AMB-2026-685 del 06/02/2026 della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottata da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1529 del 15/03/2024, relativa allo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, richiesta dalla società Fatro S.p.A. per l'attività di produzione di farmaci per uso veterinario.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATO il provvedimento di modifica sostanziale della vigente AUA DET-AMB-2026-685 del 06/02/2026, adottato da Arpae - AACM e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

provvedimento Prot. n. 1742 del 11/02/2026 e con scadenza di validità in data 06/04/2039 alla società Fatro S.p.A. (C.F. 01125080372 e P.IVA 01665321202), per area di gestione dell'attività di produzione di farmaci per uso veterinario svolta presso lo stabilimento in oggetto;

RICHIAMATA la vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-1529 del 15/03/2024, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 4870 del 05/04/2024 e con scadenza di validità in data 06/04/2039 alla società Fatro S.p.A. (C.F. 01125080372 e P.IVA 01665321202), per area di gestione dell'attività di produzione di farmaci per uso veterinario svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia};

RILEVATO nel testo del provvedimento di adozione DET-AMB-2026-685 del 06/02/2026 (**pratica Sinadoc 28711/2025**), un mero errore materiale, in quanto a seguito di una revisione documentale interna è stata rilevata un'incongruenza nei limiti degli inquinanti prescritti per il punto di emissione E44;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO atto che è stato acquisita agli atti di Arpae la relazione Tecnica Istruttoria aggiornata di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2026/40735 del 24/03/2026);

CONSIDERATO che per il provvedimento in essere non sono dovuti oneri istruttori ad Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Rettifica della modifica sostanziale DET-AMB-2026-685 del 06/02/2026 della vigente dell'AUA in oggetto a favore della società Fatro S.p.A., per l'esercizio dell'attività di produzione di farmaci per uso veterinario svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Rettifica del provvedimento di modifica sostanziale DET-AMB-2026-685 del 06/02/2026 della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2024-1529 del 15/03/2024**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti dei provvedimenti di adozione dei succitati atti di AUA a favore della società Fatro S.p.A. (C.F. 01125080372 e P.IVA 01665321202) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 285, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 06/04/2039**, relativamente alla rettifica del seguente titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

| MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013 | Ente Competente |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006 | Arpae |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell'Allegato B Aggiornato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
3. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
5. DI TRASMETTERE la presente determina di Rettifica del provvedimento di modifica sostanziale di AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ozzano dell'Emilia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per

gli adempimenti di rispettiva competenza;

6. DI STABILIRE che il presente provvedimento di Rettifica del provvedimento di modifica sostanziale di AUA, una volta trasmesso dal SUAP alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2024-1529 del 15/03/2024 (così come modificata da Arpae – AACM con DET-AMB-2026-685 del 06/02/2026), come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Fatro S.p.A.
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di farmaci per uso veterinario svolta dalla società Fatro S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 285, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E9 (provenienza: aspirazione su impianti reparti solidi orali e premiscele medicate (betalattamici e non betalattamici) liquidi orali)

| | | |
|-----------------|--------|--------------------|
| Portata massima | 21.000 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9 | m |
| Durata massima | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|----|--------------------|
| Materiale particolato | 5 | mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche (esprese come C-org totale) | 20 | mg/Nm ³ |

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E40 (provenienza: impianto centralizzato aspirazione reparto nuovo stabilimento)

| | | |
|-----------------|--------|--------------------|
| Portata massima | 12.100 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata massima | 12 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|---|----|--------------------|
| Sostanze organiche (espresse come C-org totale) | 20 | mg/Nm ³ |
|---|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E42 (provenienza: aspirazione su postazione di riscaldamento solventi)

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 4.200 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata massima | 1 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|---|----|--------------------|
| Sostanze organiche (espresse come C-org totale) | 20 | mg/Nm ³ |
|---|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E45 (provenienza: timbratrice ink-jet reparto confezionamento)

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------|
| Portata massima | 900 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata massima | saltuaria | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|---|----|--------------------|
| Sostanze organiche (espresse come C-org totale) | 20 | mg/Nm ³ |
|---|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: nessuno.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E46 (provenienza: locale polveri orali e sala pesate betalattamici)

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 5.000 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata massima | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Materiale particolare | 5 | mg/Nm ³ |
|-----------------------|---|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E47 (provenienza: aspirazioni localizzate reparto soluzioni orali)

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 6.000 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata massima | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|---|----|--------------------|
| Sostanze organiche (espresse come C-org totale) | 20 | mg/Nm ³ |
|---|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E48 (provenienza: aspirazioni localizzate reparto sala pesate)

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 8.000 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata massima | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Materiale particolare | 5 | mg/Nm ³ |
|-----------------------|---|--------------------|

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E49 (provenienza: forno essiccatore reparto solidi orali)

| | | |
|-----------------|-----|--------------------|
| Portata massima | 700 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata massima | 24 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|---|----|--------------------|
| Sostanze organiche (espresse come C-org totale) | 20 | mg/Nm ³ |
|---|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E50 (provenienza: reparto officina - aspirazioni su mola)

| | | |
|-----------------|-----|--------------------|
| Portata massima | 800 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata massima | 1 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|------------------------|----|--------------------|
| Materiale particellare | 10 | mg/Nm ³ |
|------------------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento. Il Gestore dovrà annotare su di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile stesso, i tempi di funzionamento del punto di emissione E50.

EMISSIONE E55 (provenienza: aspirazione solventi zona preparazione iniettabili)

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 1.200 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata massima | 12 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|---|----|--------------------|
| Sostanze organiche (espresse come C-org totale) | 20 | mg/Nm ³ |
|---|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E56 (provenienza: aspirazione polveri zona preparazione iniettabili)

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 3.000 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata massima | 12 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Materiale particolare | 5 | mg/Nm ³ |
|-----------------------|---|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E64 (provenienza: aspirazione sala pesate reparto vaccini)

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 4.000 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata massima | 2,5 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Materiale particolare | 5 | mg/Nm ³ |
|-----------------------|---|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

- b) Per lo stabilimento in oggetto sono altresì autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera originate da impianti termici, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E6 (provenienza: generatore di vapore VAP 1500 da 1.213 KW)

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 1.800 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 12 | m |
| Durata massima | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

| | | |
|--|--------|--------------------|
| Materiale particolato | 5 (*) | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 100 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 (*) | mg/Nm ³ |

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas naturale come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale solo per il parametro ossidi di azoto.

EMISSIONE E44 (provenienza: nuovo cogeneratore a gas naturale da 1.500 KW)

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 5.750 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata massima | 24 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|--------|--------------------|
| Polveri totali | 50 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 240 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 95 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 15 (*) | mg/Nm ³ |

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas naturale come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E52 (provenienza: generatore di vapore BABCOCK ESM 3000 da 2.300 KW)

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 1.800 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 12 | m |
| Durata massima | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|--------|--------------------|
| Materiale particolare | 5 (*) | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 250 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 (*) | mg/Nm ³ |

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas naturale come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale solo per il parametro ossidi di azoto.

- c) La società Fatro S.p.A., in caso di modifica sostanziale della presente AUA per la matrice emissioni in atmosfera, alla domanda di modifica sostanziale dovrà **allegare una dedicata relazione nella quale siano identificati tutti gli impianti termici, generatori di calore, bruciatori, gruppi elettrogeni, generatori antincendio, ecc... presenti nello stabilimento** (suddivisi tra produttivi e uso civile) nella quale siano chiariti i valori di potenzialità termica nominale di ogni impianto, generatore, bruciatore, gruppo elettrogeno, generatori antincendio, ecc... presente.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di EMISSIONE E59 (provenienza: marmitta di scarico generatore a gasolio da 88 KW), non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato nella lettera bb) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- b) I punti di EMISSIONE E2, E3, E4 ed E53 (provenienza: cappe aspirazione CQ), E29, E30, E31, E32, E33, E35 ed E36 (provenienza: cappe aspirazione da laboratori), E51 (provenienza: aspirazione su strumento assorbimento atomico), E57 (provenienza: cappa aspirazione vaccini), E60 ed E61 (provenienza: cappe aspirazione CQ) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencati alla lettera jj) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- c) I punti di EMISSIONE E23 ed E43 (provenienza: raffreddamento compressore aria), E28 (provenienza: marmitta di scarico generatore elettrico di soccorso), E34 (provenienza: aspirazione armadio deposito prodotti infiammabili confezionati), E37 (provenienza: scarico stufa di sterilizzazione ad aria), E38 (provenienza: sfiato pompa a vuoto ad anello liquido), E41 (provenienza: stufe di sterilizzazione a vapor d'acqua), E54 (provenienza: cabina di lavaggio attrezzature polveri beta lattamiche), E58 (provenienza: cabina di lavaggio attrezzature), E62 (provenienza: elettropompa a gasolio di scorta sistema antincendio), E63 (provenienza: cappa aspirazione vapore fluente reparto vaccini), E65 (provenienza: aspirazione su armadio deposito prodotti infiammabili confezionati reparto vaccini), E66 (provenienza: aspirazione vapore acqueo locale lavaggio e centrifuga) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da sfiati e ricambi d'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità' e ad altre condizioni

attinenti al microclima di tali ambienti) e/o in quanto emissione proveniente da dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza dello stabilimento.

- d) I punti di EMISSIONE E25, E26 ed E27 (provenienza: impianti termici uso civile a metano) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Piano di gestione dei solventi ai sensi dell'art 275 del D.Lgs. 152/2006

- a) L'attività svolta dalla società Fatro S.p.A. nello stabilimento in oggetto, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo (parte II al punto 7), ossia attività di attività di fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno.
- b) Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero stabilimento, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 20, Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006). Tale valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotto o preparati in un contenitore sigillato.
- c) La società Fatro S.p.A. dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE- AACM e ARPAE-ST, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

4. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi efficaci aerodinamicamente (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Diametro (m) | N. punti di prelievo | Lato minore (m) | N. punti di prelievo | |
| Fino a 1m | 1 punto | Fino a 0,5 m | 1 punto | al centro del lato |
| Da 1m a 2m | 2 punti (posti a 90°) | Da 0,5 m a 1m | 2 punti | al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m | 3 punti (posti a 60°) | Superiore a 1m | 3 punti | |

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

| | |
|--------------------|---|
| Quota > 5m e < 15m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota ≥ 15m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|--|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto) |

| | |
|--|--|
| | sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O ₂) | UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.) |
| Anidride Carbonica (CO ₂) | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc) |
| Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O) | UNI EN 14790:2017 (*) |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare | UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) |
| Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa) | UNI EN ISO 23210:2009 (*) VDI 2066 parte 10 US EPA 201-A |
| Silice libera cristallina (SiO ₂) | UNI 11768:2020 |
| Fibre di amianto | UNI ISO 10397:2002 D.Lgs 114/95 (allegato A) |
| Sostanze alcaline | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401 |
| Nebbie d'olio | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 |
| Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Zn, B, etc.) | UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29 |
| Cromo ^{VI} | Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**) Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**) US EPA Method 61 |
| Mercurio Totale (Hg) | UNI EN 13211-1:2003 (*) UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico) |
| Monossido di Carbonio (CO) | UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche) |
| Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂ | UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) |
| Ossidi di Azoto (NO _x) espressi | UNI EN 14792:2017 (*) |

| | |
|---|--|
| come NO ₂ | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Protossido di Azoto (N ₂ O) | UNI EN ISO 21258:2010 |
| Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl | UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) |
| Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF | ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2) |
| Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr | ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico) |
| Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄ | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico) |
| Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄ | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1 |
| Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN) | US EPA OTM-29:2011 CARB 426:1987 NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2) |
| Acido Solfidrico (H ₂ S) | US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015 |
| Ammoniaca | US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984 |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013 (*) |
| Metano (CH ₄) | UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011 |

| | |
|---|---|
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano | UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010 |
| Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti) | UNI CEN/TS 13649:2015 (*) |
| Benzene | UNI CEN/TS 13649:2015 |
| Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF) | UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*) |
| Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB) | UNI EN 1948-4:2014 (*) |
| Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) | ISO 11338-1 e 2:2003 (*) Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35 DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35) |
| Ammine alifatiche | NIOSH 2010 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020) |
| Ammine aromatiche | NIOSH 2002 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E |
| Aldeidi | CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A |
| Formaldeide | US EPA Method 323 US EPA 316 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) UNI CEN/TS 17638:2021 (*) |
| Fenoli | Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 UNICHIM 504:1980 (**) |

| | |
|---|---|
| | OSHA 32 (**) NIOSH 2546 (**) |
| Acidi Organici | NIOSH 2011 (**) (Acido Formico) NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico) Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 |
| Ftalati | OSHA 104 (**) Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020 |
| Isocianati | US EPA CTM 36 + 36A UNICHIM 488:1979 (**) UNICHIM 429 (**) UNI ISO 16702:2010 (**) |
| Glicoli | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523 NIOSH 5523 (**) Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999 |
| Cloruro di vinile (cloroetene) | UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA 106 |
| Ozono (come Ossidanti Totali in aria) | OSHA ID-214 (**) |
| Ossido di etilene | UNICHIM 1580:01(**) NIOSH 1614 (**) NIOSH 3702(**) NIOSH 3800(**) |
| Furfurolo, furfurale, aldeide furanica | UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A |
| Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³) | UNI EN 13725:2004 |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni | UNI EN 14181:2015 |
| <p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi</p> | |

pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - 1. per il punto di emissione E44 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E44, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori

limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
 - c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
 - d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/171/2013) e di ARPAE (sinadoc n. 19261/2016, sinadoc n. 32593/2017, sinadoc n. 11441/2019, sinadoc n. 32380/2020, sinadoc n. 29646/2021, sinadoc n. 31727/2022, sinadoc n. 33687/2023).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/159053 del 09/09/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" non datata.
 - "Planimetria PUNTI DI EMISSIONE (progetto)" datata 07/07/2025.
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" non datato.

Pratica Sinadoc n. 28711/2025

Documento redatto in data 07/04/2026

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.